



## **SINTESI ALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA BOZZA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI**

Il documento propone alcuni emendamenti allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE che vengono di seguito sintetizzati.

Occorre precisare, in ogni caso, che le proposte fanno seguito ad una generale esigenza, avvertita dal mondo delle professioni, di chiarezza e di correttezza nell'utilizzo della terminologia impiegata nei testi legislativi per qualificare il concetto di professione regolamentata. Ci riferiamo, più specificatamente, alle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alla cd. direttiva qualifiche che, come noto, ha esteso surrettiziamente la disciplina delle professioni regolamentate alle cd. libere associazioni.

Pertanto, a tal fine, si reputa opportuno qualificare la professione regolamentata intervenendo anche sulle disposizioni del d.l.gs. n. 206/2007 che appaiono assolutamente fuorvianti e in contrasto con le previsioni recate dalla cd. direttiva qualifiche.

Le modifiche interessano:

**art. 8 (definizioni):** definizione di professione regolamentata, lett. m). Con riferimento alla definizione di professione regolamentata, si propongono due versioni alternative. La prima si ricava dalla specifica modifica delle previsioni di cui al menzionato d.l.gs.n. 206/2007; la seconda ripropone la definizione di professione regolamentata che la direttiva Zappala reca, arbitrariamente tradotta nel decreto di attuazione n. 206/2007;

**art. 14 (regimi autorizzatori):** si ribadisce la vigilanza degli ordini professionali sugli iscritti agli albi;

**art. 18 (autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni):** si elimina il vago riferimento ad organismi;

**art. 20 (esercizio di attività in regime di libera prestazione):** si inserisce il concetto di tutela della fede pubblica;

**art. 25 (sportello unico):** si prevede che le funzioni di sportello unico per quanto concerne le professioni regolamentate siano svolte dai Consigli nazionali, fatte salve le competenze degli ordini locali;

art. 26 (diritto all'informazione): scompare dal testo il riferimento fuorviante alle associazioni;



art. 30 (assistenza ai destinatari): si specifica l'indicazione dei dati degli organismi presso i quali i fruitori del servizio possano ottenere assistenza pratica;

**art. 31 (informazioni di prestatori e sui loro servizi):** gli emendamenti consistono in alcune correzioni meramente formali nonché nella specificazione di rendere informazioni relativamente all'assicurazione per la copertura del rischio;

**Art. 32 (risoluzione delle controversie): correzione meramente formale;**

**Art. 33 (assicurazioni):** si ritiene necessario prevedere la sottoscrizione di una polizza assicurativa quando l'attività presenti profili di elevati rischi;

**Art. 34 (comunicazioni commerciali):** mere correzioni di forma;

Art 35 (attività multidisciplinari): modifiche inerenti l'esercizio di un'attività multidisciplinare tra professionisti regolamentati. Rispetto di regole deontologiche e dei requisiti di indipendenza;

**Art. 43 bis (misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali) :** si propone l'inserimento *ex novo* di una norma che contenga l'indicazione di misure volte a garantire la qualità della prestazione mancando nello schema di Decreto Rochi una norma che recepisce l'art. 26 della direttiva servizi sulla "politica per la qualità dei servizi", che a sua volta implementa i quattro "considerando" dal 111 al 115. Nell'ottica di garantire qualità delle prestazioni professionali ed elevate competenze specifiche, si propone di inserire nello schema in commento l'art. 43 - *bis*, rubricato "**Misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali**" e articolato in sei commi. riconoscere anche in Italia le nostre eccellenze e le peculiarità delle professioni regolamentate.;

**Art. 45 (procedimento per Iscrizione in albi):** indicazione della necessità di chiudere il procedimento con provvedimento espresso;

**Art. 46: inserimento *ex novo* del secondo comma** dove in relazione alla presentazione di ipotesi di piattaforme comuni si stabilisce che le procedure per l'individuazione delle associazioni ed organizzazioni da sentire vengono avviate dalle autorità competenti sulla professione cui la piattaforma si riferisce;

**Art. 47 (esercizio di attività professionale regolamentata):** recupero della corretta terminologia specificando che le associazioni e le società prese in considerazione sono sempre e solo quelle tra professionisti;

**Art. 85 (modifiche e abrogazioni):** si propone la modifica degli artt. 4 e 26 del decreto n. 206/2007. Con riferimento al primo, si ripropongono le due differenti definizioni di professione regolamentata presentate relativamente alla modifica dell'art. 8 dello schema.